

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 30 giugno 2016, n. 142

**“METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.” di Molfetta (BA). Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominata “Maranà Thà”, ubicata in Molfetta (BA) alla Via Tenente Fiorino n. 27/F, ai sensi dell’art. 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..**

#### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *“Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*.

in Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 4 il “Centro Diurno”, struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico — riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

L’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (*trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) dispone che:

- “1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che la concede.*
- 2. il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate e autorizzate, a fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di*

*presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*

3. *Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzata, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentita il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre termine di trenta giorni della data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
5. *La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, e eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.*
6. *Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmesso alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede."*

Con D.D. n. 306 del 12/11/2015 questa Sezione ha rilasciato "ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica "Marana Thà gestita dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, nell'ambito del Comune di Molfetta, dalla Via San Francesco d'Assisi n. 57/8 alla Via Tenente Fiorino n. 27/F, con la precisazione che l'esercizio del Centro Diurno in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

- *al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Molfetta (che non necessita della verifica di compatibilità regionale, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune), ai sensi degli articoli 4, comma 1, lett. a) e 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- *alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;*
- *al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questa Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e sm.)."*

Con provvedimento prot. n. 79269 del 24/12/2015 trasmesso in pari data a mezzo PEC alla scrivente Sezione, il Dirigente del Settore Territorio U.O.C. Attività Produttive del Comune di Molfetta ha autorizzato il legale rappresentante di "Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali a r.l." con sede in Molfetta "alla realizzazione per trasferimento del Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica "Marana Thà, sita a Molfetta, dalla Via S. Francesco d'Assisi, n. 57/B alla Via Ten. Fiorino, nn. 27/F, ai sensi degli artt. 4, co. 1 — lett. a) e 5-

co. 1— lett. a) della L.R. n. 8/2004.”

Con nota prot. n. 25.2016 del 07/01/2016 trasmessa a questa Sezione in pari data a mezzo PEC, il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” di Molfetta ha presentato a questa Sezione istanza di “autorizzazione all’esercizio per trasferimento, con mantenimento dell’accreditamento, del Centro Diurno “Marana Thà” nella nuova sede sita in Via Tenente Fiorino 27, Molfetta”, dichiarando, tra l’altro, il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 ed allegandovi:

1. istanza su mod. AutEserc 3 opportunamente integrato, in due esemplari;
2. copia autorizzazione del Comune di Molfetta n. 79269 del 24.12.2015;
3. permesso di costruzione n.2446 del 2015
4. certificato di agibilità,
5. copia del certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bari del dr. Barracchia.
6. certificato di prevenzione incendi/asseverazione relativa alla prevenzione incendi”.

Con nota prot. n. A00\_151/1850 del 25/02/2016 questa Sezione, ai sensi del sopra riportato articolo 28 bis, comma 5 della L.R. r. 8/2004 e s.m.i., ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno sito in Molfetta alla Via Tenente Fiorino n. 27/F, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 per l’autorizzazione all’esercizio (per trasferimento) e per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale nella predetta sede.

Con nota prot. n. 016324/16 del 16/03/2016 trasmessa a questa Sezione in pari data a mezzo PEC, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato quanto segue:

“(…) in data 15.03.2016 è stato effettuato idoneo sopralluogo nonché la valutazione di atti e documenti previsti dalla L.R. 8/2004 e s.m.i. e dal R.R. 03/2005 s.m.i. e R.R. 07/2010. (rectlus: R.R. n. 7/2002).

Esaminata la documentazione acquisita nel corso dell’ispezione, a conclusione del procedimento.

- Visto l’esito dei controlli eseguiti;
- esaminati gli atti presentati;

si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE** per il rilascio **dell’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO (per trasferimento) e mantenimento DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**, nella stessa sede di: **CENTRO DIURNO MARANA THA’**

**VI TENENTE FIORINO n.27/F - MOLFETTA**

Segue fascicolo istruttoria in formato elettronico.”

Per quanto sopra esposto si propone, ai sensi dell’articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare al “Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis” con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42, il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell’accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominata “Marana Thà”, con sede in Molfetta (BA) alla Via Tenente Florino n. 27/F, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato k 14/09/1957, Medico Specialista in Psichiatria;
- il mantenimento dell’accreditamento è subordinato all’esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i..

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE  
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E A CCREDITAMENTO**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

**DETERMINA**

- di rilasciare, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare al "Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis" con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42, il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento dell'accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominata "Marana Thà", con sede in Molfetta (BA) alla Via Tenente Fiorino n. 27/F, con la precisazione che:
  - il Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il 14/09/1957, Medico Specialista in Psichiatria;
  - il mantenimento dell'accreditamento è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l., Viale Pio XI, 48/41-42, Molfetta (BA);
  - al Direttore Generale dell'ASL BA;
  - al Direttore del DSM ASL BA;
  - al Sindaco del Comune di Molfetta (BA);
  - al Dirigente della Sezione P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematico)*;
- e) il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA  
Giovanni Campobasso